

## DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

**42 / 2026 del 03/02/2026**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA E PRONTO SOCCORSO IN OCCASIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 - TRA AREU ASST GOM NIGUARDÀ E ASST VALTELLINA E ALTO LARIO**

---

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA E PRONTO SOCCORSO IN OCCASIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026 - TRA AREU ASST GOM NIGUARDA E ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

**RICHIAMATO** l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTA** la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i., la quale stabilisce che gli enti appartenenti al Sistema Regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema mediante miglior utilizzo delle risorse, contenimento e razionalizzazione della spesa;

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 2 e 3, della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i., che, ai fini della realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e del contenimento della spesa, consente agli enti appartenenti al Sistema Regionale – inclusi quelli del Servizio Sanitario Regionale – di svolgere tra loro prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, anche con riferimento ai servizi relativi al personale e alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- DGR n. XI/7013 del 29/09/2022, recante "Potenziamento dei Servizi Sanitari Regionali: sviluppo della collaborazione tra Enti pubblici del SSR", con la quale Regione Lombardia – allo scopo di contenere il ricorso a cooperative e dare risposte alla difficoltà di reclutare alcune figure di personale qualificato all'interno degli Enti del SSR – ha previsto l'utilizzo di convenzioni volte a condividere e ottimizzare le risorse umane operanti nel Sistema Sanitario;
- DGR n. XII/1514 del 13/12/2023, recante "Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale", che ha approvato le relative Linee Guida e stabilito la nuova tariffa da applicare alle collaborazioni, con decorrenza 01/01/2024, rideterminata in € 120,00/ora per i medici specialisti in anestesia e

rianimazione/terapia intensiva e del dolore ed in medicina di emergenza-urgenza, in luogo dei € 100,00/ora previsti dalla DGR XI/7013/2022;

- DGR n. XII/1827/2024 è stato riconosciuto il ruolo dell'ASST GOM Niguarda quale "Ospedale Olimpico" di riferimento regionale;
- DGR n. XII/2931 del 05/08/2024 AREU e le ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e ASST Valtellina e Alto Lario sono state individuate quali Soggetti Attuatori del Grande Evento Olimpico Milano-Cortina 2026;
- l'Allegato 1 (par. 1) della DGR XII/2931 del 05/08/2024 attribuisce all'ASST GOM Niguarda risorse aggiuntive economiche e di personale, in forza del ruolo di "Ospedale Olimpico" per gli aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi;
- DGR n. 3720 del 30/12/2024 ha disposto che le ASST e gli IRCCS della Regione Lombardia agevolino la disponibilità del personale sanitario e tecnico per tutto il periodo dei giochi olimpici e facilitino la frequenza dei percorsi di training nel periodo precedente;

**DATO ATTO** che l'ASST Valtellina e Alto Lario, in accordo con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda in qualità di "Ospedale Olimpico", in occasione dell'evento "Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026", deve garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza presso il Pronto Soccorso, in considerazione del previsto incremento dei flussi di accesso e della complessità operativa connessa all'evento;

**PRESO ATTO** che, a tal fine, l'ASST Valtellina e Alto Lario ha formalmente richiesto ad AREU la disponibilità di un professionista quale risorsa qualificata per assicurare il necessario supporto alle attività di emergenza-urgenza;

**CONSIDERATO** che AREU possiede le competenze e le professionalità necessarie a soddisfare tali esigenze e che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché in ragione dell'eccezionalità dell'evento olimpico, è disponibile a mettere a disposizione il proprio dipendente alle condizioni previste dalla convenzione;

**VISTO** altresì l'art. 91, commi 2 e 6, del CCNL Area Sanità del 23 gennaio 2024;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore della S.C. Elisoccorso, direttamente coinvolto nelle attività oggetto della convenzione;

**CONSIDERATO** che con note prot. AREU n. 1316,1976, 1990 e 2262 del 2026, le parti hanno condiviso il testo di convenzione da approvare;

**DATO ATTO** che l'accordo tra le parti prevede, in sintesi, quanto segue:

- AREU garantisce, per il periodo dal 30/01/2026 al 22/02/2026, la disponibilità di un proprio professionista indicato nella convenzione, tenuto conto dell'alta specializzazione e della comprovata esperienza professionale, per il rafforzamento del Pronto Soccorso di Sondalo (ASST Valtellina e Alto Lario), sovraintendendo – mediante attività di consulenza e monitoraggio – i processi di competenza del PS e assicurando, ove necessario, lo svolgimento di attività clinico-assistenziali;
- per le attività rese eccedenti il normale orario di servizio, è previsto un compenso aggiuntivo pari a € 120,00/ora, in analogia alle tariffe previste dalla DGR XII/1514/2023;
- l'ASST Valtellina e Alto Lario trasmetterà ad AREU e all'ASST GOM Niguarda, al termine dell'attività, la rendicontazione delle prestazioni fuori orario (con data,

orario, importo e eventuali costi di vitto/alloggio e rimborsi viaggio/trasporto) all'indirizzo e-mail che verrà indicato da AREU;

- il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato dall'ASST GOM Niguarda entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di AREU;
- ai fini della fatturazione, l'ASST Valtellina e Alto Lario, quale Ente del Sistema Sociosanitario Lombardo, provvede all'invio degli ordini di acquisto in formato elettronico tramite NSO, secondo le Linee guida regionali v2.0 del 30 giugno 2021 (par. 8.2 "Ordini elettronici relativi a partite intercompany");

**RITENUTO** pertanto di approvare la convenzione per prestazioni di medicina d'emergenza - urgenza e pronto soccorso in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 - Deliberazione Della Giunta regionale n. XII/1827 Del 31/01/2024" tra AREU, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare la convenzione per prestazioni di medicina d'emergenza - urgenza e pronto soccorso in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 - Deliberazione Della Giunta Regionale N. XII/1827 Del 31/01/2024" tra AREU, ASST Valtellina e Alto Lario e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. d dare atto che l'accordo tra le parti prevede, in sintesi, quanto segue:
  - AREU garantisce, la disponibilità di un proprio professionista indicato nella convenzione, tenuto conto dell'alta specializzazione e della comprovata esperienza professionale, per il rafforzamento del Pronto Soccorso di Sondalo (ASST Valtellina e Alto Lario), sovraintendendo – mediante attività di consulenza e monitoraggio – i processi di competenza del PS e assicurando, ove necessario, lo svolgimento di attività clinico-assistenziali;
  - per le attività rese eccedenti il normale orario di servizio, è previsto un compenso aggiuntivo pari a € 120,00/ora, in analogia alle tariffe previste dalla DGR XII/1514/2023;
  - l'ASST Valtellina e Alto Lario trasmetterà ad AREU e all'ASST GOM Niguarda, al termine dell'attività, la rendicontazione delle prestazioni fuori orario (con data, orario, importo e eventuali costi di vitto/alloggio e rimborsi viaggio/trasporto) all'indirizzo e-mail che verrà indicato da AREU;
  - il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato dall'ASST GOM Niguarda entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di AREU;
  - ai fini della fatturazione, l'ASST Valtellina e Alto Lario, quale Ente del Sistema Sociosanitario Lombardo, provvede all'invio degli ordini di acquisto in formato elettronico tramite NSO, secondo le Linee guida regionali v2.0 del 30 giugno 2021 (par. 8.2 "Ordini elettronici relativi a partite intercompany");

3. di dare atto che l'accordo ha durata dal 30/01/2026 al 22/02/2026;
4. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del Bilancio di AREU, in quanto i costi sono regolati nell'ambito dei rapporti intercompany disciplinati dall'accordo;
5. di dare atto che dal presente provvedimento derivano proventi non preventivamente definibili, in base alla rendicontazione delle ore effettivamente rese e agli eventuali rimborsi previsti (cod. progetto "OLIMPIADI – COSTI"), da contabilizzare nel bilancio aziendale al conto 30105195 "Altri proventi per concorsi, recuperi, rimborsi vari ATS/ASST/IRCCS della Regione";
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali di AREU;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

**CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI MEDICINA D'EMERGENZA - URGENZA E  
PRONTO SOCCORSO IN OCCASIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI  
MILANO-CORTINA 2026 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.  
XII/1827 DEL 31/01/2024"**

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Imposta di bollo pari a € 48,00.  
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.  
AGEDP2MI | REGISTRO  
UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

**TRA**

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità Agenzia), con sede in Milano - Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

**E**

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario** (di seguito per brevità ASST), con sede legale in via Stelvio n. 25, Sondrio (C.F. e P.IVA 00988090148), in atto rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Ida Ramponi, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

**E**

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda** (di seguito denominata ASST), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, C.F./P.IVA 11390840152, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale; Congiuntamente definite Parti.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse

- comune;
- la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
  - l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
  - la DGR n. XI/7013 del 29 settembre 2022 "Potenziamento dei Servizi Sanitari Regionali: sviluppo della collaborazione tra Enti pubblici del SSR" con la quale Regione Lombardia, allo scopo di contenere il ricorso a cooperative e dare risposte alla difficoltà di reclutare alcune figure di personale qualificato all'interno degli Enti del Sistema Sanitario Regionale, ha stabilito l'utilizzo di convenzioni volti a condividere e ottimizzare le risorse umane operanti nel Sistema Sanitario;

- la DGR n. XII/1514 del 13 dicembre 2023 che ha rideterminato la tariffa da applicare alle collaborazioni di cui si tratta con decorrenza dal 1° gennaio 2024, rideterminata in 120,00 euro/ora per i medici specialisti in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore ed in medicina di emergenza urgenza, in luogo dei 100,00 euro/ora previsti dalla DGR XI/7013/2022; “
- l'ASST Valtellina – in accordo con l'ASST GOM Niguarda in qualità di Ospedale Olimpico - in occasione dell'evento olimpico, deve garantire il mantenimento di elevati standard di sicurezza presso il Pronto Soccorso, in considerazione del previsto incremento dei flussi di accesso e della complessità operativa connessa all'evento. A tal fine l'ASST Valtellina ha richiesto ad AREU la disponibilità del Dott. Angelo Giupponi quale risorsa qualificata per assicurare il necessario supporto alle attività di emergenza-urgenza;
- considerato che il dott. Angelo Giupponi, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 quinque del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., l'Agenzia stante l'eccezionalità dell'evento olimpico è disponibile a mettere a disposizione il proprio dipendente secondo le condizioni previste dalla presente convenzione;
- le parti, in coerenza con i principi di cui sopra, hanno riconosciuto il comune interesse allo svolgimento dell'attività in argomento;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 91, commi 2 e 6, del CCNL dell'Area della Sanità del 23 gennaio 2024;
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

accordo, il quale disciplina la cooperazione istituzionale fra l'Agenzia e l'ASST, al fine di instaurare una collaborazione continuativa volta a realizzare - per le funzioni di rispettiva competenza - le azioni necessarie alla buona riuscita dell'evento "Olimpiadi invernali 2026", in considerazione del ruolo riconosciuto all'ASST, quale "Ospedale Olimpico" di riferimento regionale, come definito con DGR n. XII/1827/2024;

- con DGR XII/2931 del 05.08.2024 AREU e le ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e ASST Valtellina e Alto Lario sono state individuate quali Soggetti Attuatori del Grande Evento Olimpico Milano – Cortina 2026 per la realizzazione delle opere e l'espletamento di tutto quanto necessario a garantire il buon esito dell'evento;
- con l'Allegato 1 - paragrafo 1- della DGR XII/2931 del 05.08.2024 attribuisce all'ASST GOM Niguarda adeguate risorse aggiuntive sia economiche (correnti e in conto capitale) sia di personale, in forza del suo ruolo di "Ospedale Olimpico per gli aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi;
- la DGR 3720 del 30/12/2024 ha disposto, inoltre, che: "Le ASST e gli IRCCS della Regione Lombardia sono tenuti ad agevolare la disponibilità del personale sanitario e tecnico per tutto il periodo dei giochi olimpici, al fine di garantire i contingenti necessari previsti dall'organizzazione dell'evento. Sono inoltre tenuti a facilitare la frequenza dei percorsi di training da parte degli stessi nel periodo precedente all'evento olimpico.".

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUVE:**

**Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convezione.

**Art. 2 Oggetto della convenzione**

AREU garantisce dal 30.01.2026 al 22.02.2026 la disponibilità del dott. Angelo Giupponi, tenuto conto dell'alta specializzazione del professionista, dell'elevata maturità professionale e della comprovata esperienza professionale, per effettuare il rafforzamento del PS di Sondalo dell'ASST Valtellina in occasione dell'evento olimpico, sovraintendendo, mediante attività di consulenza e monitoraggio, i processi di competenza del PS e assicura altresì ove necessario lo svolgimento di attività clinico - assistenziali.

**Art. 3 Modalità di espletamento delle attività**

L'attività svolta dal dott. Angelo Giupponi in forza della presente convenzione è resa sia in orario di servizio sia eccedendo il normale orario di lavoro, fermo restando il rispetto del debito orario previsto contrattualmente per il professionista.

È onere dell'ASST Valtellina la rilevazione delle presenze sia per l'attività svolta in orario di servizio sia per quella fuori orario.

Il riepilogo delle timbrature effettuate in orario di servizio dovrà essere trasmesso dall'ASST Valtellina al termine delle attività; per la rendicontazione dell'attività svolta fuori orario di servizio si rimanda ai successivi articoli.

L'attività resa dal professionista in favore dell'ASST Valtellina non modifica il rapporto di lavoro in essere tra lo stesso e AREU neppure temporaneamente

a qualunque titolo, non dà luogo né alla risoluzione del rapporto di lavoro né a un trasferimento o a una mobilità.

Il dipendente coinvolto resta, pertanto, giuridicamente dipendente di AREU per tutta la durata di espletamento dell'incarico.

Per l'attività prestata in forza della presente convenzione, l'ASST Valtellina garantisce la consumazione del pasto presso le sedi aziendali/mensa in servizio diurno, con applicazione di una tariffa agevolata pari ad € 1,03 calcolati a presenza, mentre per pasto fuori turno/orario di servizio/serale mediante l'acquisto di buono di importo pari a € 7,40.

ASST Valtellina e Alto Lario provvederà a fornire al professionista una sistemazione logistica. Il professionista dovrà rimborsare, per la copertura delle spese amministrative e di gestione, ASST Valtellina e Alto Lario per l'importo pari a € 3,67/al giorno (solo pernottamento), in applicazione del Regolamento interno di ASST.

ASST Valtellina e Alto Lario riconosce il rimborso delle spese di viaggio/trasporto per recarsi presso il Presidio di Sondalo. La quantificazione e la liquidazione di tali costi avverranno secondo i criteri e le disposizioni previste dal regolamento interno di AREU.

#### **Art. 4 Modalità di remunerazione delle attività**

Le modalità di riconoscimento dei costi sono le seguenti:

a) ATTIVITÀ RESA IN ORARIO DI SERVIZIO

L'attività svolta durante il normale orario di lavoro è regolarmente retribuita da AREU; pertanto, non è previsto il rimborso dei costi sostenuti dall'ASST Valtellina.

b) ATTIVITÀ RESA FUORI ORARIO DI SERVIZIO

L'ASST Valtellina per le attività resa eccedendo il normale orario di lavoro del professionista prevede un compenso aggiuntivo omnicomprensivo - ai sensi dell'art. 91, commi 2 e 6, del CCNL dell'Area della Sanità del 23 gennaio 2024- pari a € 120,00/ora, in analogia alle tariffe previste dalla DGR 1514/2023 citata in premessa.

Inoltre, ASST VAL riconoscerà per la copertura dei turni di pronta disponibilità un compenso orario omnicomprensivo pari a € 20,00.

L'ASST Valtellina trasmetterà ad AREU, al termine dell'attività prestata dal professionista, la rendicontazione delle attività resa fuori orario di servizio all'indirizzo e-mail che verrà indicato da AREU per la relativa fatturazione.

Tale rendicontazione dovrà riportare, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- data esecuzione prestazione;
- orario di esecuzione e durata;
- importo complessivo prestazione;

Il pagamento delle prestazioni rese dovrà essere effettuato dall'ASST Valtellina entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di AREU. Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte di AREU, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27 dicembre 2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ASST Valtellina, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30 giugno 2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà alla AREU, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico.

### **Art. 5 Coperture assicurative**

L'ASST Valtellina dichiara che l'attività prestata dal professionista in forza della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientra nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.

L'ASST Valtellina garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il professionista.

Per tutte le prestazioni rese in forza della presente convenzione sono previste le coperture assicurative a carico di AREU per il rischio infortuni, compreso quello "in itinere" e malattia professionale.

### **Art. 6 Trattamento dati**

Le Parti convengono che nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto ciascuna di esse opererà in piena autonomia e indipendenza in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE n. 679/2016. Ciascuna Parte si impegna a conformare la propria condotta ai principi fondamentali e alle disposizioni normative in materia di protezione e tutela dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni, nonché a tutta la normativa nazionale ed europea di settore vigente e applicabile.

In relazione alle attività prestate dal dott. Angelo Giupponi, dipendente di AREU, presso l'ASST Valtellina, quest'ultima assume la titolarità dei trattamenti di dati personali effettuati dal professionista.

Conseguentemente, l'ASST si impegna a:

- a) individuare e nominare formalmente il professionista quale persona autorizzata al trattamento (o "persona che agisce sotto l'autorità del Titolare") ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003;
- b) fornire al professionista le necessarie istruzioni operative e la formazione specifica in merito alle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate dall'ASST, affinché il trattamento dei dati avvenga in conformità alla normativa vigente;
- c) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione e codice etico e di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 10 – Durata della convenzione**

La presente convenzione ha efficacia esclusivamente con riferimento al

periodo dell'evento olimpico e ha validità dal 30.01.2026 al 22.02.2026.

Fermo restando quanto sopra, la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

La presente convenzione potrà essere disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni nei casi di:

- mancato invio tempestivo della rendicontazione secondo quanto indicato nell'articolo 6;
- rendicontazione mancante dei dati essenziali indicati nell'allegato 6;
- ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 3.

Inoltre, qualora in corso di vigenza si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula un atto integrativo mediante scambio di corrispondenza.

#### **ART. 12 – Oneri**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, a carico dell'ASST Valtellina che vi provvede in modo virtuale come da Autorizzazione n. 23292/2016 del 1° febbraio 2016, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano);

– è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Le prestazioni rese in forza della presente convenzione sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

#### **ART. 13 – Foro Competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Valtellina e Alto Lario

il Direttore Generale p.t. Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi

Per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli